

Amministratore Delegato e Direttore Generale
Il Commissario straordinario

ORDINANZA N. 2

Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026
Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38
Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano
Progetto definitivo delle opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a
livello ai Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 nel Comune di Bianzone

Il Commissario

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che all'art. 1 *“individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato pro tempore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è stato nominato Commissario straordinario per le opere individuate nel medesimo decreto e in particolare l'allegato 1 del decreto stesso laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 recante l'approvazione del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche, che conferma l'opera ferroviaria *“Interventi di soppressione passaggi a livello insistenti su S.S. 38 Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”* con suddivisione in lotti funzionali, identificando l'intervento in oggetto come *“C26.6 - Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone”*;

VISTA la Legge di conversione n. 42 del 27.03.2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 05/04/2024, del decreto legge n. 10 del 5.02.2024, che ha introdotto all'art. 3 il comma 2-bis secondo il quale *“l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”*.

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 1/7/2024
RFI-VDO.DINVA0611\VP2024\0001754



VISTO che alla luce dell'art. 3 comma 2 bis della citata Legge *“omissis...Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...omissis...”*.

VISTO che l'art. 3, comma 2-ter, della citata Legge dispone: *“Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

VISTA la nota del Commissario straordinario uscente, prot. 2917 del 30 maggio 2024, con la quale ha trasmesso all'AD di RFI, in quanto Commissario straordinario subentrante, il documento *“Relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito con modificazioni con legge 27 marzo 2024, n.42”*, contenente lo stato di attuazione degli interventi e gli impegni finanziari assunti.

VISTA l'Ordinanza n. 1 dell'11 giugno 2024 con la quale l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, in qualità di Commissario straordinario subentrante, ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, della normativa dell'Unione Europea e dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019, al fine di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori degli interventi affidati alla sua gestione, avvalendosi di RFI.

VISTO che l'art. 61 comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (richiamato dal comma 2- bis dell'art. 3 della Legge n. 16 del 11 marzo 2020) ha dichiarato gli interventi di che trattasi di pubblica utilità.

PRESO ATTO:

- che il Commissario uscente con la nota prot. n. 1465 del 9 dicembre 2022 ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria sul *“Progetto definitivo dell'opera pubblica: Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – Sottovia carrabile e viabilità di collegamento nell'ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”*;



- che il Commissario uscente ha adottato il Decreto dell'8 febbraio 2023 con il quale all'art. 1 ha disposto: *“ La Conferenza di servizi decisoria svolta per l'esame del progetto definitivo dell'opera pubblica: Comune di Bianzone; Linea Sondrio-Tirano Km 19+269 - Km 19+606 – Km 19+990 – Sottovia carrabile e viabilità di collegamento nell'ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano” e finalizzata all'approvazione del progetto stesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, condizioni e/o raccomandazioni di cui agli atti stessi citati nelle premesse, acquisiti e consultabili in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza di servizi decisoria”.*
- che all'articolo 2 del suddetto Decreto il Commissario uscente ha altresì disposto che: *“A seguito del presente decreto si procede ad approvare il progetto definitivo dell'opera pubblica di cui all'articolo 1, con vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, come identificate dal progetto stesso, ed è dichiarata la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.P.R. n. 327/2001”.*
- che RFI S.p.A. ha adeguato il progetto alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla suddetta Conferenza di Servizi e, in particolare, gli elaborati relativi al piano particellare e all'elenco delle ditte;
- che di conseguenza Italferr S.p.A., in qualità di soggetto tecnico di RFI S.p.A., ha provveduto a informare i soggetti interessati del progetto come modificato a seguito della Conferenza di Servizi mediante avviso pubblicato in data 14 febbraio 2024 sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica”, sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia ed. Sondrio”, sui siti internet istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e della Società Italferr S.p.A., nonché presso l'Albo Pretorio del Comune di Bianzone (SO), interessato dall'intervento;
- che in esito alle comunicazioni diramate con le modalità su descritte, non sono pervenute osservazioni;
- che nell'ambito dell'iter di Conferenza di Servizi il Comune di Bianzone con la nota prot. n. 248/2023 del 18/01/2023 ha evidenziato che *“la soppressione del passaggio a livello PL 19+990 è subordinata alla realizzazione di un sottopasso pedonale della linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello medesimo”;*



- che la Società RFI S.p.A. al fine di recepire la prescrizione del Comune di Bianzone, ha redatto il progetto del suddetto sottopasso pedonale per il quale risulta necessario acquisire l'intesa sulla localizzazione dell'opera che sarà oggetto di una prossima richiesta al Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, al fine di pervenire all'approvazione del progetto delle opere sostitutive del passaggio a livello al km 19+990 della Linea Sondrio-Tirano.

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. l'approvazione del progetto definitivo a delle opere sostitutive dei passaggi a livello ai Km 19+269 e Km 19+606 della linea Sondrio – Tirano nel Comune di Bianzone, che recepisce le prescrizioni rese nella CdS indetta in data 9 dicembre 2022, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta *ex lege* ai sensi dell'art. 61, comma 7, del DL n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, a decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza;
2. di rinviare a una successiva intesa con il Presidente della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, l'approvazione del progetto relativo alla realizzazione del sottopasso pedonale, richiesto dal Comune di Bianzone, in corrispondenza del passaggio a livello al km 19+990;
3. la Referente di Progetto di RFI è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alla Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Il Commissario straordinario

Gianpiero Strisciunglio